



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**Giudice del Lavoro**

Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, all'udienza del giorno 3.3.2022, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **1437/2021** R.G. promossa

da

, con il patrocinio dell'avv. Luigi Ventriglia  
del foro di Agrigento

contro

**MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,**  
rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dai funzionari dott.ssa

**Motivi della decisione**

La ricorrente, docente di scuola primaria, deduce di essere stata immessa in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015 e di avere partecipato alla procedura di mobilità straordinaria indetta dalla Legge n. 107/2015 per l'a.s. 2016/2017, secondo la disciplina delineata dall'articolo 1, comma 108, della legge citata, dall'articolo 6 del C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dall'O.M. n. 241/16; di

non avere ottenuto il trasferimento richiesto; che docenti con punteggio inferiore a quello posseduto da ella ricorrente, e partecipanti alla successiva fase B3 della mobilità, sono stati trasferiti nelle sedi da ella stessa indicate quali preferite; che tale circostanza si è verificata anche nelle successive procedure di mobilità; che deve ritenersi *contra legem* la precedenza accordata, nell'ordine dei trasferimenti, ai docenti assunti dopo l'a.s. 2014/2015 provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso del 2012.

Ciò premesso, la docente chiede che il giudice adito voglia ordinare all'amministrazione scolastica di collocarla presso l'ambito territoriale prescelto.

L'Amministrazione scolastica ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato.

La causa, vertente unicamente su questioni di diritto, viene decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione.

\*\*\*

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Giova una sintetica premessa sul quadro normativo di riferimento: la procedura di mobilità cui la ricorrente ha partecipato è regolata in via generale dall'art. 1, comma 108, della L. 13 luglio 2015, n. 107, che, per l'a.s. 2016/2017, ha previsto l'avvio di un "*piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015*". Ai sensi della disposizione citata, "*Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella*

*provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*".

A regolamentare la suddetta procedura di mobilità è poi intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, che, all'art. 3, commi 3 e 4, ha stabilito (per quanto interessa il presente giudizio) che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*".

Il successivo art. 6, che disciplina le distinte fasi della procedura di mobilità, ha, quindi, previsto, in relazione alla fase B1 - cui la ricorrente ha preso parte, a domanda, in quanto immessa in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015 e richiedente il trasferimento al di fuori della Provincia di titolarità - che "*Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C*".

*del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

Orbene, è pacifico e documentale che altri docenti partecipanti alla successiva fase B3 della mobilità (assegnazione ambito provinciale per gli assunti da graduatorie di merito del concorso 2012), con punteggio inferiore a quello della ricorrente (quest'ultimo pari a 97) e privi di ragioni di precedenza tra quelle tipizzate dalla contrattazione collettiva, sono stati assegnati agli ambiti territoriali indicati con preferenza dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

Analoga circostanza si è verificata anche nelle successive procedure di mobilità, alle quali la ricorrente ha partecipato, non ottenendo l'auspicato trasferimento.

Come ammesso dalla stessa Amministrazione scolastica convenuta, tale precedenza accordata nel trasferimento a soggetti con punteggio inferiore è in parte scaturita dall'accantonamento di posti in favore della suddetta categoria di docenti (assunti da graduatorie di merito del concorso 2012), che tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, deve ritenersi illegittimo.

Giova richiamare, giusta il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, formatasi in materia (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 1561/2018 del 10 aprile 2018; Tribunale di Roma, sentenza

n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge n. 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal C.C.N.I. per la mobilità del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi.

Il C.C.N.I. menzionato e l'O.M. n. 241/016 introducono, invero, una preferenza in sede di mobilità per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 che non può ritenersi fondata sulla legge n. 107/2015.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente, infatti, agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art. 6 C.C.N.I. mobilità), mentre gli altri docenti, tra cui quelli assunti *ante* 2014/2015 (così come gli appartenenti alle GAE), partecipano alla procedura di mobilità interprovinciale su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Il menzionato art. 6 del C.C.N.I., in riferimento alla fase B della mobilità, dispone, infatti, che *“Gli assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”*.

Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in considerazione della

manca di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analoga preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria di cui trattasi, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012, ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della medesima legge. Recita, infatti, tale norma: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

*Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.*

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che, semmai, unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (come l'odierna ricorrente) e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi una maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di

tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale *"Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017"*.

Inoltre, in fase di mobilità, una riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 risulterebbe irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti interessati, nonché priva di giustificazioni, sul piano del merito.

Per quanto precede, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della parte ricorrente di ottenere l'assegnazione di una sede sulla base del criterio del punteggio, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Quanto alla tutela che può essere concretamente concessa alla ricorrente, è opportuno sottolineare che le illegittimità inficianti le operazioni di mobilità di cui si discute hanno verosimilmente intaccato le posizioni di numerosissimi docenti (come reso palese, del resto, dal numero di analoghi ricorsi pendenti dinanzi a questo Tribunale). Ne consegue l'impossibilità di un pieno accoglimento della pretesa avente ad oggetto



l'assegnazione di un ben determinato ambito territoriale (la quale, a ben vedere, potrebbe risultare illegittima sotto altri profili).

Deve dunque ordinarsi al Ministero convenuto di provvedere a valutare nuovamente la sede lavorativa da assegnare alla ricorrente medesima, tenendo conto del punteggio posseduto in graduatoria e dell'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto.

Le spese processuali possono compensarsi tra le parti, tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e della circostanza che l'Amministrazione convenuta ha agito sulla base della regolamentazione collettiva di riferimento.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) dichiara il diritto della parte ricorrente di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del Concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;
- 2) compensa per intero le spese di lite.

Ragusa, 3.3.2022.

**IL GIUDICE**

dott.ssa Cristina Carrara